



VORREI MA NON POSSO

Gian Domenico Caiazza

La riforma che, in buona sostanza, vieta la pubblicazione di stralci delle ordinanze cautelari, ma non di raccontarne il contenuto, appartiene a quella categoria di provvedimenti legislativi che colgono l'evidenza di un problema, ma lo risolvono a metà. Un po' e un po'. Un passo avanti ed uno di lato. E quando fai questi balletti, poi rischi addirittura di inciampare.

Conosciamo tutti il problema: quando si ordina la cattura di una persona, perché accusato di un grave reato, occorre che il provvedimento spieghi dettagliatamente perché ciò stia avvenendo. Senonché quello della ordinanza cautelare è un racconto inevitabilmente unilaterale, sebbene vagliato da un giudice terzo (diciamo meglio: teoricamente terzo). Lo è perché l'indagine è una solitaria costruzione del PM e della polizia giudiziaria; il materiale investigativo utilizzato per motivare la richiesta della misura è frutto di una selezione ovviamente tutta in chiave accusatoria (si pensi alla cernita del materiale intercettativo); il Giudice che accoglie la richiesta redige l'ordinanza senza avere mai potuto ascoltare il punto di vista difensivo.

Ma questo racconto unilaterale, che nella quotidiana esperienza giudiziaria sarà molto spesso smontato e riscritto dalla successiva opera difensiva, ha inesorabilmente la micidiale forza comunicativa di una sentenza di condanna. Tu leggi la ordinanza cautelare contro Enzo Tortora, ed hai la descrizione di un farabutto che, dietro una maschera perbenista, trafficava cocaina a chili in combutta con i peggiori camorristi del Paese; poi ne riparlamo anni dopo, e con tante scuse.

Dunque, alle solite prèfiche che frignano di bavagli alla stampa (che noia, Dio santo, con questa storia ridicola), facciamo notare che questo diritto di cronaca che esse invocano senza limiti, pretende di essere esercitato lanciando come sassi contro un cittadino in ceppi un dettagliato campionario di accuse all'apparenza insuperabili, senza che il povero cristo abbia potuto dire - come diceva mio nonno - né ahì né bhài. E si vorrebbe risolvere l'evidenza di questo linciaggio con qualche marginale parolina di circostanza ("presunto innocente, naturalmente", o roba simile). D'altro canto, in nessun altro Paese civile accade che atti di una simile incontrovertibile unilaterale accusatoria possano essere dati in pasto alla pubblica opinione in nome della libertà di manifestazione del pensiero. Giusto in un Paese di analfabeti funzionali del diritto e della Costituzione quale il nostro, un simile obbrobrio diventa simbolo e vessillo di libertà.

Ma la soluzione adottata da questa riforma ha davvero senso? Questo è il punto. Non puoi pubblicare dettagli testuali della ordinanza, e va bene, ma puoi farne il riassunto, la cui fedeltà è peraltro rimessa al buon cuore del cronista. Ora, ve li immaginate i "riassunti" che leggeremo su certi giornali, sui social, nei podcast messi in rete il giorno dopo l'esecuzione della misura? Occorreva più coraggio, cioè occorreva - per esempio - stabilire che, fermo il diritto-dovere di dare notizia dell'arresto, del contenuto della ordinanza potrai parlare solo dopo che la difesa abbia avuto almeno l'occasione processuale per confutarlo (ad esempio, dopo l'udienza del riesame). Prima di questo (almeno di questo), si tratta di materiale investigativo coperto da segreto, e non si pubblica, né per stralci, né per riassunto.

Fare la voce grossa per risolvere giustamente un problema, e poi rimanere a metà strada, non è mai la scelta migliore, ed anzi rischi, alla lunga, di fare anche danni maggiori. Tema non facile, per carità, nessuno ha la soluzione in tasca. Perciò ne vogliamo parlare in questo numero di PQM, con il quale riprendiamo il nostro appuntamento settimanale con i nostri lettori. Noi ne siamo lieti, speriamo lo siate anche Voi.



la pietra tombale

ORDINANZE CAUTELARI: RACCONTARE SENZA CITARE

Riflessioni su una riforma controversa

La conversazione/1

RIFORMA INUTILE: PARLA ALESSANDRO BARBANO

Alberto de Sanctis
Francesco Iacopino

Abbiamo chiesto ad Alessandro Barbano, già direttore de Il Mattino, de Il Riformista, del Messaggero, autore di testi importanti sulle disfunzioni del sistema giudiziario (tra gli altri: *L'inganno e La gogna*) una sua opinione sull'introduzione del divieto di pubblicazione delle ordinanze applicative di misure cautelari. **Allora, vi sentite imbavagliati? Il diritto di cronaca è compromesso?**

La libertà di stampa è in pericolo?

Io penso che parlare di bavaglio è grottesco in un Paese dove la libertà di stampa è diventata la libertà di uccidere. Il danno da informazione, questo è il problema, si realizza ben prima e ben oltre la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare per riassunto o per estratto, perché qualunque influencer può distruggere la vita delle persone pubblicando notizie, atti istruttori, per così dire letali.

Segue a pag. 2

Presunzione d'innocenza

IL BAVAGLIO GIUSTIZIALISTA CHE DISTRUGGE L'INDAGATO

Oliviero Mazza

La pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare è da sempre il grimaldello utilizzato per scardinare il tenue segreto che dovrebbe coprire gli atti di indagine. La riforma Orlando del 2017 ha solo avallato una prassi consolidata e sostenuta da interpretazioni dell'art. 114 c.p.p. nettamente sbilanciate sul versante della presunta libertà di stampa.

Il sistema, va detto, si regge su una grossolana ipocrisia: gli atti di indagine coperti dal segreto non sono di per sé pubblicabili, ma quando vengono riportati nell'ordinanza cautelare, ossia in quella che viene intesa come una cripto-condanna retta da una cripto-imputazione, magicamente si trasformano in notizie degne della pubblicazione integrale. Il giudice alchimista tramuta così l'indagine poliziesca in prova di colpevolezza ostensibile all'opinione pubblica.

Segue a pag. 2

La conversazione/2

BUONA RIFORMA: COLLOQUIO CON GOFFREDO BUCCINI

Alberto de Sanctis
Francesco Iacopino

Goffredo Buccini è inviato speciale ed editorialista del "Corriere della Sera". È autore di vari romanzi e di saggi. Tra le sue ultime fatiche, *Il tempo delle mani pulite* e *La Repubblica sotto processo*. A lui abbiamo chiesto quale sia la sua opinione sulla riforma in atto.

Il divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari risponde all'esigenza dichiarata di arginare il circuito mediatico-giudiziario. C'è chi lo ritiene un enforcement del principio di presunzione di innocenza e chi, come la Federazione nazionale della stampa, lo definisce un bavaglio al diritto di cronaca. È davvero in pericolo la libertà di stampa nel nostro Paese?

Le parole sono importanti e prima di parlare di "pericolo per la libertà di stampa" dovremmo valutare con attenzione quello che stiamo dicendo. Non credo che in Italia la libertà di stampa sia minacciata.

Segue a pag. 3

IL COLLOQUIO/1

Una riforma inutile: conversazione con Alessandro Barbano


Il Macaron
IL SILENZIO SUI PRESUNTI INNOCENTI: regia di E. Costa
L. Z.
Alberto de Sanctis*
Francesco Iacopino*
SEGUE DALLA PRIMA

Che dire dei giornalisti che negli ultimi tempi hanno preso a pubblicare gli atti istruttori delle indagini archiviate come prove di colpevolezza? È un malcostume senza precedenti. C'è un'indagine su un binario morto che sta per chiudersi con il proscioglimento dei coinvolti e io pubblico gli atti di accusa come verità mediatiche, finendo per ignorare il fatto che la Procura ha chiesto l'archiviazione. Allora se questa è la realtà, il tema della compressione della libertà meriterebbe ben altra assunzione di responsabilità da parte degli Ordini e della Federazione della Stampa.

La Federazione Nazionale della Stampa ha parlato di "un piacere ai potenti che vogliono l'oscurità". Non è forse eccessivo visto che si può pubblicare il contenuto dell'ordinanza per riassunto? Si può parafrasare l'ordinanza, senza pubblicarla anche solo per estratto. Non è un'ipocrisia? È vietato copiare dal Bigami (oggi dalle fonti aperte via web) ma se il contenuto lo riporti "con parole tue" (magari anche più "cattive") allora va tutto bene.

Credo che non sarà sufficiente e che non avrà nessun impatto sostanziale.

Di riassunto si può morire non diversamente da come si muore di intercettazioni, non diversamente da come si muore di estratto o di pubblicazione integrale. Se un giornale scrive che il sottoscritto è stato arrestato con l'accusa di pedofilia per aver abusato di una bambina e lo racconta per sintesi anziché esibire le intercettazioni, non per questo la gogna è meno dura.

La parafrasi maliziosa e suggestiva, scritta con l'intento di darne l'interpretazione autentica del sospetto del pubblico ministero, per me è una lama non meno affilata del testo integrale dell'ordinanza cautelare.

Questo per dire che il rimedio di vietare la pubblicazione, come una conquista di civiltà, non protegge l'indagato che ne è destinatario. Secondo me, sia per la natura della custodia cautelare che per la centralità che ha assunto nella prassi, limitare la pubblicazione significa sottrarla al controllo dell'opinione pubblica. E siccome l'ordinanza cautelare è uno dei provvedimenti più gravi che un giudice può adottare, sottrarre le motivazioni di una simile scelta al controllo dell'opinione pubblica è molto grave.

Quindi, sia per riassunto, sia per estratto, sia per intero si può fare esercizio di giustizia-

lismo feroce, mentre limitare la libertà del giornalista, che nel 99% dei casi purtroppo viene esercitata in chiave colpevolista, non è la soluzione ma un pannicello caldo con degli effetti collaterali non indifferenti.

Tante volte potrebbe avere interesse lo stesso indagato a richiamare un estratto dell'ordinanza per stigmatizzarne pubblicamente l'irragionevolezza oppure per mitigare le insinuazioni giornalistiche e per meglio precisare l'ipotesi d'accusa per la quale è sottoposto a misura cautelare. Il rischio non è forse un cortocircuito?

Sono assolutamente d'accordo. Sottrarre le motivazioni di una simile scelta al controllo dell'opinione pubblica per tutto l'arco temporale delle indagini vuol dire sterilizzare l'azione penale dentro la sua procedura. Quante volte dietro la legalità formale di un provvedimento cautelare si cela un abuso autoritativo dello Stato. E poi il fatto che i giornalisti non siano abituati a smascherarlo ma anzi si servano di quelle motivazioni per amplificare la congettura accusatoria, non è un motivo per sovvertire i principi della pubblicità del processo. La soluzione è un'altra, è quella di vincolare i magistrati a inserire nella richiesta di misura cautelare solo gli elementi di prova pertinenti con l'imputazione. Ecco questo è il tema. Ormai da tempo la contestualizzazione del fatto è diventata un alibi per istruire un processo mediatico centrato sulle coordinate del moralismo in cui si affida l'esecuzione della pena ai giornalisti.

Non a caso la gogna si realizza quasi sempre attraverso intercettazioni informatiche ed altri atti istruttori che sono scarti di materiale probatorio, privi di qualunque rilevanza ai fini della condanna. Brandelli di confidenze, emozioni, desideri di rivalsa, sono ricostruiti con un metodo congetturale che li pone a confronto non con le fattispecie penali ma con la loro contrarietà alla morale.

Il problema, tuttavia, è come dire, guarire da questa giustizia "esplorativa".

Il decreto legislativo di adeguamento alla Direttiva europea sulla presunzione d'innocenza non si applica direttamente ai giornalisti. Non sarebbe il caso di pensare ad un'articolata disciplina che induca i giornalisti a ricostruire i fatti con equilibrio, senso critico, senza trascurare le possibili ipotesi alternative rispetto alla "verità" narrata dalle Procure? Sarebbe anche più interessante per il lettore.

Esattamente, i giornalisti oggi sono anelli di silicio, conduttori elettronici di una propagazione mediatica della notizia.

Il giornalista dovrebbe anche saper contraddire un'ipotesi acclarata e conformisticamente condivisa. Si può restituire al moralismo quella funzione di "manutentore civile"

che dovrebbe avere in una democrazia. Invece questo non accade, il giornalista si muove come un amplificatore del racconto giudiziario della pubblica accusa. Questo è un problema di grandissima patologia che però non risolve amputando le mani del giornalista.

Anche perché lo scandaglio interpretativo del giornalista è più ampio di quello della magistratura, perché il PM deve accertare l'illegalità di un comportamento umano mentre il giornalista rivendica anche il diritto di discutere la moralità.

È evidente che se tu mi metti all'interno di un'ordinanza di custodia cautelare non solo gli atti che provano la colpevolezza, la premeditazione, ma mi metti anche le dichiarazioni del papà di Turetta al figlio nel primo incontro che hai intercettato, che hai spiato, perché francamente hai ritenuto che fosse necessario intercettare il colloquio in car-

cere del figlio col padre, e poi hai ritenuto che quelle dichiarazioni fossero pertinenti al reato, perché il giornalista non dovrebbe commentarle? La conseguenza è l'ingiusta confusione di un padre senza capire che quelle parole sono le parole della disperazione, del conforto, della paura. Ci vuole una sensibilità a maneggiare quel tizzone incandescente che c'è in quelle parole.

Il problema non è il giornalista ma la pertinenza probatoria degli atti istruttori. Allora se noi crediamo di risolvere lo sconfinamento morale del processo penale amputando la libertà del giornalista noi commettiamo un errore clamoroso perché legittimiamo che l'unico detentore del moralismo che si impone alla democrazia sia la pubblica accusa, e quindi riduciamo anche la possibilità che il giornalista possa svolgere il ruolo di contraddittore del senso comune.

***Avvocati penalisti**

Alessandro Barbano

Il bavaglio giustizialista sulla presunzione di innocenza

La distruzione morale della persona indagata non ha nulla a che vedere con il diritto a informare

Oliviero Mazza*
SEGUE DALLA PRIMA

Il tutto senza che la voce della difesa possa trovare il benché minimo spazio. La pubblicabilità dell'ordinanza cautelare non è solo il comodo escamotage finora impiegato per abbattere ogni forma di segretezza investigativa, ma rappresenta, soprattutto, il portato naturale di una distorta concezione del processo che vuole definita l'intera questione penale già nella fase delle indagini: le prove sono solo quelle raccolte unilateralmente dagli inquirenti, la condanna si risolve nell'applicazione del carcere preventivo senza possibilità di difesa. Nella retorica del populismo giustizialista il processo finisce proprio con la decisione cautelare ed è fisiologico che a questo esito debba darsi la massima pubblicità.

Non stupisce, quindi, l'accanimento di una ben precisa parte politica nel rivendicare la pubblicabilità di quella che è considerata la vera condanna, la tempe-



stiva ed esemplare reazione al crimine adottata al di fuori di ogni regola basilare del giusto processo.

Così come non stupisce l'invettiva contro

la legge-bavaglio che vorrebbe semplicemente ricalibrare i rapporti fra presunzione d'innocenza e libertà di stampa. La proposta governativa di non pubblicare testualmente quell'atto che rappresenta il compendio ragionato di tutte le più rilevanti attività investigative, per di più avallate dal positivo apprezzamento del giudice della cautela, è solo un timido segnale in controtendenza rispetto alla vergognosa gogna mediatica alla quale sono esposti i detenuti in attesa di giudizio. Il nuovo bilanciamento di interessi privilegia il rispetto della presunzione d'innocenza quale condizione essenziale per il corretto esercizio della libertà di stampa. Cambia la prospettiva, l'informazione deve tener conto della natura provvisoria del provvedimento restrittivo e della parzialità delle conoscenze investigative che lo giustificano, limitandosi a dare notizia di quanto accaduto, ma senza l'enfasi della pubblicazione testuale di un atto che, per sua natura, non può e non deve rappresentare una condanna senza possibilità di smentita.

Chi invoca l'abusato refrain della leg-

ge-bavaglio non ha evidentemente a cuore la tutela della libertà di stampa, che nella sua essenza non viene minimamente scalfita, ma il sadismo giudiziario del processo circense in cui l'imputato soccombe senza possibilità di difendersi. Per non parlare degli aspetti di puro voyeurismo connessi alla pubblicazione di intercettazioni irrilevanti, magari attinenti ad aspetti della vita privata estranei al reato, ma ciò nondimeno maliziosamente riportate nel testo sacro della carcerazione preventiva.

La distruzione morale della persona indagata va di pari passo con quella sociale e questo rituale di degradazione non ha nulla a che vedere con il diritto a informare e ad essere informati.

La modifica dell'art. 114 c.p.p. non porterà né al bavaglio illiberale per la stampa né al cambiamento valoriale della cronaca giudiziaria. Il percorso verso la civiltà del processo penale è ancora lungo, ma da qualche parte bisogna pur cominciare.

***Professore ordinario di procedura penale**

IL COLLOQUIO/2

Una buona riforma: conversazione con Goffredo Buccini

Alberto de Sanctis*

Francesco Iacopino*

SEGUE DALLA PRIMA

Il nostro Paese è stato caratterizzato a lungo dal sistema infernale delle conferenze stampa. Ci sono voluti anni per recepire il concetto di presunzione di innocenza, che pure è in Costituzione. Addirittura si è resa necessaria la spinta di una direttiva europea. Penso che questo provvedimento vada in questa direzione.

È vero, ma la disciplina che si va formando sembra comunque scontare un tasso di ipocrisia interna: vieta la pubblicazione dei contenuti dell'ordinanza, ma non impedisce la parafrasi della stessa. L'esito potrebbe essere potenzialmente più letale, non crede?

Noi giornalisti viviamo il mito delle carte, una specie di sacro Graal del giornalismo giudiziario. Sul punto, occorre fare un salto culturale. Non considerare la tesi della Procura, recepita dal gip nell'ordinanza cautelare, come verità rivelata, perché sappiamo che così non è fino al terzo grado di giudizio. Bisogna riequilibrare le tesi dell'accusa con quelle della difesa, poco importa se per sintesi, per estratto o integralmente. E per far questo è necessario riprendere a fare lavoro di inchiesta, costringendo il magistrato a correre dietro ai giornali, in parte invertendo il meccanismo odierno dei giornali che corrono appresso ai magistrati. Insomma occorre recuperare la funzione più alta e più nobile del giornalismo, che si è un po' persa negli ultimi trent'anni, da mani pulite in poi.

Ritiene davvero percorribile questa strada? O il processo di informazione a senso unico, anche per comodità, si deve ritenere oramai irreversibile?

Crede che questo meccanismo sarà reversibile quando



Goffredo Buccini

cambierà il clima politico del nostro Paese e quando si smetterà di usare la giustizia come una clava contro l'altra parte. Bisogna rasserenare il clima, perché il giornalismo risente del clima

del Paese. Quanto più è barbaro il clima politico del Paese tanto più si imbarbarisce il giornalismo e viceversa. Ma credo di sì, che si possa cambiare.

In questa direzione, sorge una domanda un po' più provocatoria: non pensa che la separazione delle carriere dovrebbe riguardare Procure e mondo dell'informazione, prima ancora che giudici e p.m.?

Questa è una bella battuta di Luciano Violante, che di questi temi se ne intende. Certamente il giornalista deve riacquisire una sua autonomia e una sua funzione professionale più piena, non a ricasco della una Procura. Tenete conto, però, che spesso ci sono anche dei meccanismi di identificazione. Se un giornalista lavora per molti anni dentro alla Procura della Repubblica a contatto con un PM, magari molto esposto, si identifica anche in termini ideali con quel Magistrato. Ma ciò è molto pericoloso, perché la nostra funzione è ovviamente quella di controllare i poteri, non solo il potere politico, ma i poteri in senso lato. Se c'è troppa identificazione, la nostra funzione viene meno.

Da quel che dice, e lo condividiamo, il cronista dovrebbe sganciarsi dalla verità rivelata dalla Procura e cercare di ri-costruire in autonomia ipotesi alternative, sensate ovviamente, capaci di interrogare la collettività e suscitare anche la curiosità del lettore. Perché nella prassi è così difficile?

Un grande inviato Tommaso Besozzi quando dovette raccontare la morte del bandito Giuliano, nel suo incipit scrisse: "L'unica certezza è che è morto". Il nostro mestiere è quello di revocare in dubbio le versioni ufficiali. Ma attenzione, è molto difficile da praticare, perché se sei solo in mezzo alle correnti e al vento, senza un giornale e un direttore forte che ti appoggino, è molto complicato. Per tanti giornalisti, da una certa latitudine in poi, è anche pericoloso fare questo mestiere. Non dobbiamo dimenticare tanti colleghi, a cominciare dal mio amico Giancarlo Siani, che ci hanno lasciato la pelle. E Giancarlo era uno che non si accontentava della verità ufficiale del magistrato. Andava a cercare di

suo. Ma a questo punto è necessario che aggringa un dato ulteriore.

Prego.

Il vero oggetto del contendere sono le carte. E quelle carte ce l'hanno il pm, la polizia giudiziaria e gli avvocati. Ebbene, anche l'avvocato è spesso il ventre molle di questa catena. Non avete un'idea del tasso di disponibilità che c'è nella vostra professione, pur di avere un riconoscimento sul giornale e sulla televisione. In questa direzione c'è molto da fare. Io parlo di "triangolo": magistratura, avvocatura e giornalismo. Ciascun attore dovrebbe affrontare nel proprio interno questi problemi. E noi, secondo me, dovremmo affrontarli con degli Stati generali del giornalismo. Avere il coraggio di parlarci francamente per prendere atto di ciò che non funziona. Anche voi, credo, dovrete fare altrettanto.

Anche perché la potenza distruttiva di questo meccanismo perverso si può spezzare solo con un salto culturale, recuperando la distanza sociale dai valori recepiti nella Costituzione.

Il richiamo alla Costituzione mi fa molto piacere. In genere mi appunto su due articoli: il 68 e il 54. Il primo venne mutilato nel 1993 per effetto della spinta di piazza di mani pulite. Eliminando l'immunità parlamentare di fatto venne consegnata la carriera di un parlamentare alle Procure della Repubblica. Io sono per la per la controriforma dell'articolo 68. La politica dovrebbe avere la capacità di riportare l'immunità parlamentare dentro la Costituzione. Ma potrà farlo solo rispettando l'articolo 54, che prescrive disciplina e onore a chi esercita le funzioni pubbliche. E non è questo il quadro dell'Italia contemporanea. Disciplina e onore non vuol dire soltanto non essere soggetti a un fatto penalmente rilevante. La nostra politica ha perso il senso dell'opportunità, la differenza tra ciò che è opportuno e ciò che è legittimo. Una differenza che era ben nota ai padri fondatori della Repubblica. Ecco, abbiamo parlato del "triangolo", ma dobbiamo a questo punto parlare di un "quadrilatero", perché c'è un altro angolo che quello della politica. Se la politica non ricomincerà a rispettare l'articolo 54 della Costituzione, io credo che non riusciremo - tornando al punto di partenza della nostra riflessione - a migliorare il livello di civiltà del nostro Paese.

*Avvocati penalisti

CONTRO IL GIUSTIZIALISMO

NESSUN BAVAGLIO È UN PRINCIPIO DI CIVILTÀ

La desolante constatazione è che l'informazione funge da megafono, non da censore, del potere dell'accusa: è il prodotto che si vende meglio

Rinaldo Romanelli*

Il Consiglio dei Ministri ha da poco approvato il testo dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva UE per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza. La novella vieta la pubblicazione del testo delle "ordinanze di custodia cautelare" fino alla conclusione delle indagini, o fino al termine dell'udienza preliminare, ferma la possibilità di pubblicarne il contenuto. In sostanza non si può pubblicare il "virgolettato", ma si può descrivere ciò che l'ordinanza contiene.

Una prima annotazione: non si tratta di una novità, ma di un ritorno al passato. Dall'entrata in vigore del codice "Vassalli", al settembre 2020, data di entrata in vigore della riforma "Orlando", e dunque per oltre trent'anni, l'art. 114 dello stesso codice ha vietato la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione del processo. Una perplessità: il divieto di pubblicazione delle "ordinanze di custodia cautelare" (carcere, domiciliari, luogo di cura), potrà essere inteso nel senso che tutte le altre ordinanze cautelari, ovvero quelle coercitive non custodiali e quelle interdittive (il 43% del totale nell'ultimo quadriennio), restano pubblicabili? C'è a augurarsi di no, ma vedremo.

La pubblicazione era e sarà sanzionata da un reato contravvenzionale oblationabile con il versamento di 129 euro e nel periodo della sua vigenza, il divieto è stato sistematicamente violato. La sua reintroduzione si illumina di una nuova luce, nel senso che mira a contenere i devastanti effetti del "processo mediatico" (prima a tutelare la verginità cognitiva del giudice) e a preservare l'indagato, che fino a sentenza definitiva è assistito dalla presunzione di innocenza, dal sommario giudizio della piazza e va, dunque, accolta con favore per il principio che vuole affermare: prima il processo e poi il giudizio. La



pubblicazione del "virgolettato" delle parti più scabrose della misura, delle intercettazioni e delle dichiarazioni raccolte in indagini maggiormente accusatorie, rendono certamente più efficace l'esposizione alla pubblica gogna.

Non è il giornalista che parla, ma il giudice, attraverso gli stralci del suo provvedimento e dunque, chi può mettere in discussione che quanto riportato sia vero? In realtà è una verità di parte dato che il giudice si è espresso solo sugli atti di indagine e sulle richieste del pm, senza che l'interessato abbia avuto modo di difendersi, ma il lettore (telespettatore) non lo percepisce.

La relazione annuale del Governo al Parla-

mento sull'applicazione misure cautelari personali e sull'ingiusta detenzione ci dice che ottomila persone all'anno, sottoposte a misure cautelari personali coercitive, vengono assolte o prosciolte a vario titolo. I numeri sono testardi e spesso anche impietosi. Evidentemente per questi ottomila innocenti l'addebito penale descritto nell'ordinanza non era vero.

Nel frattempo la "giustizia mediatica" ha però fatto il suo corso, dando luogo ad uno spettacolo che spesso, giustificato ipocritamente dalla finalità informare il cittadino, utilizza il pretesto dell'indagine per inseguire l'audience televisivo e vendere i giornali e dunque, in definitiva, per guadagnare, se-

condo logiche di mercato che poco hanno a che fare con il fondamentale principio della libertà di stampa. Va in scena l'infotainment, che non tollera la presunzione di innocenza e pronuncia in breve una sentenza definitiva di colpevolezza, che non sarà emendata neppure dall'assoluzione giunta dopo anni di processo.

L'ostensione di stralci della misura cautelare (intercettazioni, dichiarazioni, valutazioni del magistrato) è funzionale, appunto, all'efficacia dello spettacolo. Le critiche fortemente agitate da chi mette in scena questo rito truculento e spietato ne sono la prova. Si dice: "bavaglio alla stampa"; in un sistema democratico i poteri devono essere controllati attraverso l'informazione libera e primo tra questi il potere giudiziario, nell'interesse dei cittadini e ancor più nell'interesse di chi è sottoposto alla misura cautelare. L'ordinanza però è e resta conoscibile, non è segreta, se ne può riferire il contenuto e si può esercitare ogni genere di critica.

Che poi verrebbe da chiedersi: dove sono tutti questi giornalisti che esercitano un severo controllo dell'operato delle Procure? La desolante constatazione è che l'informazione funge da megafono, non da censore, del potere dell'accusa, perché, appunto, è questo il prodotto che si vende meglio. Altra critica, ancor più curiosa: vietando la pubblicazione della misura cautelare si impone al cronista di fare un riassunto, col rischio di rendere in modo meno affidabile il contenuto dell'atto rispetto a quanto avverrebbe prendendone conoscenza diretta. Avete mai visto un'ordinanza pubblicata integralmente? Non credo. Servirebbero giornali di alcune centinaia di pagine (nella migliore delle ipotesi), o trasmissioni di ore passate a darne lettura. E poi: chi avrebbe tempo e voglia di leggerla?

Il problema, ovviamente, non è solo italiano. In Francia si è provato ad inserire pene molto elevate per la diffusione a mezzo stampa di atti giudiziari, con statistiche che riferiscono però in concreto di pochi procedimenti, pur a fronte di sistematiche violazioni e alterne fortune nei giudizi che vedono contrapposti Stato e giornalisti davanti alla CEDU. In Germania si è pensato ad un sistema ristoratore nei confronti della persona sottoposta al processo mediatico, con la previsione di sconti pena, perché la gogna è già una pena (ingiusta anche per il colpevole); ma nessun conforto può essere dato, ovviamente, per questa via a chi sia stato assolto.

Ben venga, dunque, il divieto di pubblicazione. Il principio è senza dubbio giusto, ma non illudiamoci, la strada che conduce alla civiltà dell'informazione è lunga e nessuno ha ancora inventato la ricetta giusta.

*Avvocato, Segretario Nazionale UCPI

Giorgio Spangher*

Dopo aver escluso dalla motivazione i riferimenti soggettivi e oggettivi estranei al provvedimento (art. 292 comma 2 quater cpp) il legislatore in attuazione della l. n 15 del 2024 si appresta ad abrogare il riferimento alla pubblicabilità dell'ordinanza cautelare (art 114 comma 2 cpp) disponendo che ciò sia possibile solo dopo la chiusura delle indagini preliminari ovvero dopo il termine dell'udienza preliminare (art. 114 comma, 6 bis cpp). La finalità è quella di garantire la considerazione di innocenza valore costituzionale e sovranazionale. La riforma ha provocato la reazione degli organi di informazione che pure in sede europea non sono state condivise se non per un richiamo agli Stati a intervenire sulle possibili ricadute penali dell'informazione non corretta. Nel valutare la riforma anche nella logica del bilanciamento tra gli artt. 24 e 27 cost. con l'art 21 cost. va ricordato che l'ordinanza cautelare e il provvedimento normativamente più strutturato di tutto il codice di rito, cioè, contenente, ancorché in funzione di tutela, giudizi prognostici di responsabilità tratti dal materiale dell'accusa. L'ordinanza contiene infatti in relazione a quella che può essere definita una preimputazione (deducibile dall'iscrizione della ipotesi delittuosa nel registro delle *notitiae criminis*) gli elementi gravemente indiziari a carico dell'indagato sterilizzati da situazioni di inutilizzabilità, confrontati anche con eventuale atti difensivi già ritenuti soccombenti così da configurare una ragionevole prognosi di colpevolezza prospettata dal pm e dal giudice (che non esclude anzi presuppone ulteriore materia non ancora versata di responsabilità).

L'ordinanza cautelare e il "non considerato colpevole"

Nonostante la riaffermata visione garantista, governo e parlamento non hanno tolto dall'articolo 13 della Costituzione il riferimento alla carcerazione preventiva



Va altresì sottolineato come la misura evidenti in relazione alla tutela del processo e della collettività esigenze cautelari sorrette da un giudizio motivato di pericolosità del soggetto destinatario della misura. Non può negarsi la stigmatizzazione che la diffusione del contenuto del provvedimento in relazio-

ne a questi profili determina sotto il profilo sociale familiare e economico.

Sotto il profilo più strettamente di sistema va considerato che il provvedimento si colloca nell'intervenuto spostamento del baricentro del processo nella fase delle indagini in quello che ormai è definito il processo a

trazione anteriore con i tempi lunghi della sua gestione lontani dal momento del dibattimento senza che su questo dato possa incidere l'attenuazione dell'afflittività. Non può non evidenziarsi che nonostante tutta la riaffermata visione garantista governo e parlamento non abbiano trovato il modo di togliere dall'art 13 cost. il riferimento alla carcerazione preventiva.

Va altresì considerato a giustificazione della scelta sottesa alla riforma, che l'ordinanza cautelare è emessa senza contraddittorio anticipato (la riforma Nordio avrà limitati effetti), contraddittorio che si effettuerà a tempi brevi, che il provvedimento è immediatamente esecutivo e che l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione (a differenza delle sentenze di condanna).

Vanno anche considerati i molteplici effetti collaterali non recuperabili né con la riparazione né con i provvedimenti di annullamento né con gli esiti favorevoli del processo. Resta la possibilità per gli organi di informazione di notizia del fatto secondo i canoni della correttezza deontologica escludendo anche la forma riassuntiva estrapolata.

*Professore emerito di procedura penale